

Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 (G.U. n. 142 del 28/06/1946)

MODIFICAZIONI AGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e le attuazioni del predetto decreto legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, contenente norme concernenti gli esami di procuratore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulla scrizione negli albi dei procuratori e degli avvocati;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1

(Si omette il testo)

(Nota: riguarda la tenuta degli albi degli Avvocati ammessi al patrocinio nelle sedi giurisdizionali superiori)

Art. 2

La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali.

Gli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

Art. 3, 4, 5

(Si omettono i testi)

(Nota: contengono disposizioni transitorie relative all'iscrizione di Avvocati e Procuratori negli albi, dopo l'interruzione dovuta al periodo bellico)

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 21 giugno 1946.

DE GASPERI

TOGLIATTI - CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI